



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE UMBRIA

STRADA DI PREPO N.1 = 06129 PERUGIA (PG)

CENTRALINO: 075 5836002/015

FAX: 075 5836034 / 5839970

mailbox: clu@lnd.it
comunicazioniclru@lnd.it

NUMERO COMUNICATO 138 DATA COMUNICATO 22/01/2026

STAGIONE SPORTIVA 2025/2026

Sommario

COMUNICAZIONI	2391
Comunicazioni Segreteria.....	2391
Convocazione Rappresentativa Regionale Under 19	2391
Autorizzazione art. 34 c. 3 lett. b) delle NOIF – Limiti di partecipazione dei calciatori alle gare	2392
Allegati – Comunicati Ufficiali della L.N.D.	2392
GIUDICE SPORTIVO	2393
TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE.....	2394

COMUNICAZIONI

Comunicazioni Segreteria

Convocazione Rappresentativa Regionale Under 19

Il Comitato Regionale Umbria, su indicazione del Tecnico preposto, Sig. Leonardo TEMPESTA, convoca per **Mercoledì 28 Gennaio 2026**, alle **ore 12:30**, presso il **Centro Sportivo "Paolo Rossi", Viale Franco d'Attoma – Perugia (PG)**, per disputare alle ore 14:00 una partita amichevole con la squadra Primavera della Società A.C. PERUGIA CALCIO S.R.L., i sottoelencati calciatori:

A.S.D. ANGELANA 1930	Bernabucci Edoardo, Tarpanelli Manuel.
A.S.D. ATLETICO BMG	Passaquieti Gabriele.
A.C.D. BASTIA 1924	Belia Giovanni Franco.
A.S.D. NARNESE CALCIO	Bordi Riccardo, Fontana Nicolò.
NUOVA ALBA A R.L.	Panichella Nicolò.
A.S.D. OLYMPIATHYRUS S.VALENTINO	Federici Cristian, Jobarteh Bunja.
A.S.D. PADULE 1976	Pavoni Alessandro.
A.S.D. PIERANTONIO SPORT	Cenci Davide.
A.S.D. POL. PIETRALUNGHESE	Bruzzesi Marco, Naticchi Jacopo.
A.S.D. PONTEVECCHIO SRL	Liberti Emanuele.
A.S.D. S.SABINA	Tardioli Filippo.
A.S.D. S.VENANZO	Salustri Cristian.
A.S.D. SPOLETO	Boudaas Zakaria Seif, Gigliotti Gabriel.
A.S.D. TERNI FOOTBALL CLUB	Adelfio Salvatore, Esposito Nicholas.

Gli interessati dovranno presentarsi muniti degli indumenti personali di gioco (compresi parastinchi), della **COPIA DEL CERTIFICATO MEDICO DI IDONEITA' E DEL DOCUMENTO DI IDENTITA'**. Si precisa che in mancanza del certificato medico il calciatore interessato non potrà effettuare l'allenamento o l'eventuale gara amichevole.

COORDINATORE RAPPRESENTATIVE	SIG.	Mauro	CIBOTTI
DIRIGENTE RESPONSABILE	SIG.	Gabriele	CILIANI
SELEZIONATORE	SIG.	Leonardo	TEMPESTA
MEDICO	DOTT.	Roberto	TROMBY
MASSAGGIATORE	SIG.	Cristiano	CONFORTO
PREPARATORE DEI PORTIERI	SIG.	Adriano	MIGLIOSI
COLLABORATORE TECNICO	SIG.	Marco	MARRI
COLLABORATORE	SIG.	Sergio	LUPINI

Il regolamento della F.I.G.C. (art. 76 comma 2 delle N.O.I.F.) dispone che i calciatori sono obbligati a rispondere alla presente convocazione. La mancata partecipazione, per eventuali gravi motivi, dovrà essere **ASSOLUTAMENTE COMUNICATA ENTRO E NON OLTRE LUNEDI' 26 GENNAIO 2026 - h.12:00** e motivata al numero di cellulare 335/6664795 documentandola successivamente anche a mezzo fax al n. 075/5069634 oppure ad uno dei seguenti indirizzi e-mail: cru@lnd.it e comunicazionicro@lnd.it.

Autorizzazione art. 34 c. 3 lett. b) delle NOIF – Limiti di partecipazione dei calciatori alle gare

- Vista l'istanza presentata dalla Società NUOVA ALBA A R.L.;
- Esaminati i documenti allegati;
- Visti i certificati di idoneità alla pratica sportiva agonistica, il C.R. Umbria, ha espresso parere favorevole all'utilizzo in gare ufficiali della prima squadra, per la calciatrice di seguito elencata:

<u>Cognome e nome</u>	<u>data di nascita</u>	<u>matricola</u>
FILICE MARIA VITTORIA	28/07/2011	3.253.083

Allegati – Comunicati Ufficiali della L.N.D.

Con il presente Comunicato Ufficiale si pubblica in allegato, per opportuna conoscenza, il seguente Comunicato Ufficiale rilasciato dalla L.N.D.:

- **Comunicato Ufficiale n. 268** – Esito sorteggio primo turno Fase Nazionale Coppa Italia Dilettanti riservata alle Società di Eccellenza.

GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Territoriale, **Avv. Fabrizio Domenico MASTRANGELI**, assistito dal rappresentante dell'A.I.A., Sig. Fabio Fiordi, nella **seduta del 22/01/2026**, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

GARE DEL 18/ 1/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

ERRATA

DIRIGENTI

INIBIZIONE FINO AL 15/ 4/2026

ROSELLETTI MARCO (SETTEVALLI PILA)

Perché, al termine della gara entrava in campo protestando nei confronti dell'Arbitro, venendo perciò espulso. Lo stesso dirigente, al quale il Direttore di gara aveva affidato le chiavi dello spogliatoio, si rifiutava di consegnarle. Il citato dirigente si presentava davanti allo spogliatoio dopo ventitré minuti per consegnare le chiavi che lasciava cadere a terra.

CORRIGE

DIRIGENTI

INIBIZIONE FINO AL 15/ 3/2026

ROSELLETTI MARCO (SETTEVALLI PILA)

Il Giudice sportivo,

PRESO ATTO della precisazione dell'Arbitro pervenuta in data odierna con la quale lo stesso ha chiarito che le chiavi non gli sono state consegnate per il tempo di 2/3 minuti e non di 23 minuti come originariamente indicato,

RIDUCE l'inibizione del signor Rosellini Marco sino al 15/03/2026.

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Il Tribunale Federale Territoriale del Comitato Regionale Umbria, costituito dall'Avv. Francesco Temperini, Presidente, dall'Avv. Maurizio Lorenzini e dall'Avv. Claudia Gillosi, Componenti, nella sua riunione del **14 Gennaio 2026**, ha assunto le seguenti decisioni:

nel deferimento del Procuratore Federale della FIGC n. 15589/180pfi25-26-PM/rm del 15.12.2025

NEI CONFRONTI DI

- Sig. Stefano Bagiacchi, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società Pol. Pietralunghese, per rispondere dell'addebito di cui all'atto di deferimento datato 15 dicembre 2025 Prot. 15589/180pfi25-26/PM/rm a firma del Procuratore Federale Interregionale Avv. Paolo Mormando, al quale integralmente si rinvia.

FATTO

Con il provvedimento in epigrafe, ritualmente comunicato alle parti, il Procuratore Federale Interregionale Avv. Paolo Mormando ha deferito avanti a questo Tribunale Federale Territoriale il sig. Stefano Bagiacchi, per rispondere: *della violazione degli artt. 4, comma 1, e 35, commi 1 e 3, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso al termine della gara Pol. Pietralunghese-Amatori San Leo del 17.5.2025 valevole per il girone A del campionato Amatori provinciali, dopo aver raggiunto l'arbitro negli spogliatoi e nel mentre questi era intento a consumare un caffè, cominciato ad inveire contro lo stesso per spintonarlo con forza colpendolo sulla spalla sinistra; nonché ancora, dopo che il direttore di gara ha cercato rifugio all'interno del proprio spogliatoio, per avere chiuso la porta dello stesso a chiave dall'esterno, proferendo le seguenti testuali espressioni: < oggi non esci >".*

All'udienza di trattazione del 14/01/2026 erano presenti: l'Avv. Edoardo D'Uva in rappresentanza della Procura Federale della FIGC, nonché il deferito personalmente assistito dal difensore Avv. Mirko Ceci. Il rappresentante della Procura Federale, ultimata la discussione, chiede l'applicazione della sanzione di 2 anni di inibizione per il sig. Stefano Bargiacchi, mentre la difesa del deferito insiste per il proscioglimento.

A conclusione dell'udienza il Tribunale ha pronunciato la seguente decisione:

"Dichiara la responsabilità del deferito per gli addebiti rispettivamente ascritti e per l'effetto dispone applicarsi la seguente sanzione:

- *Otto mesi di inibizione nei confronti del sig. Stefano Bagiacchi;*

Riserva il deposito della motivazione nel termine di cui all'art. 82 CGS.

Così deciso in Perugia il 14 gennaio 2026

MOTIVI DELLA DECISIONE

Esaminati gli atti e udite le parti presenti alla seduta, il Tribunale Federale Territoriale ritiene raggiunta la prova del deferito, per l'incolpazione ascritta.

Preliminarmente deve essere evidenziato che per la condotta posta in essere dal sig. Stefano Bagiacchi, la società Pol. Pietralunghese, per la quale era tesserato all'epoca dei fatti, è già stata sanzionata con l'ammenda di euro 400,00. Sempre in via preliminare deve essere dichiarata l'inammissibilità della richiesta di prova testimoniale del sig. Bellucci Daniele avanzata dal difensore nella memoria ex art. 95 C.G.S., in quanto la predetta richiesta di assunzione della testimonianza è sprovvista dei capitoli di prova e, ciò, in violazione del dettato normativo di cui all'art. 60 co. 2 C.G.S. il quale espressamente prevede che: *"Le parti possono richiedere l'ammissione di prove testimoniali, indicando, a pena di inammissibilità i dati di individuazione e di recapito dei medesimi nonché i capitoli di prova"*.

Rilevato quanto sopra, nel merito del giudizio il Tribunale ritiene che il comportamento posto in essere dal deferito nei confronti dell'arbitro al termine della partita non configuri la condotta violenta come prevista dall'art. 35 co. 1 del C.G.S. Infatti, a ben vedere, è lo stesso Arbitro che in sede di audizione, come si legge nel relativo verbale, dichiara: *"....mentre mi trovavo con il bicchiere di caffè in mano sopraggiungeva alle mie spalle una persona non presente in lista di gara, che oggi apprendo chiamarsi Stefano Bagiacchi, il quale iniziava ad insultarmi..... Siccome non vedeva in me alcuna reazione alle sue offese mi spingeva alla spalla sinistra facendomi cascare il caffè..."*. In virtù del dato oggettivo ritiene il Tribunale che il comportamento del deferito configuri una condotta reiteratamente irrispettosa nei confronti dell'arbitro che si è concretizzata in un contatto fisico, così come previsto dall'art. 35 co. 1 lett. b) del C.G.S. La sanzione prevista dalla citata norma deve comunque essere aumentata e quindi nel *quantum* più afflittiva, proprio in considerazione delle reiterate condotte di cui al capo di incolpazione. Pertanto, alla luce delle osservazioni che precedono il Tribunale ritiene congrua applicare al sig. Stefano Bagiacchi, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società Pol. Pietralunghese, la sanzione di 8 (otto) mesi di inibizione.

PQM

Il Tribunale Federale Territoriale dichiara la responsabilità del deferito, disponendo l'applicazione al sig. Stefano Bagiacchi della sanzione di 8 (otto) mesi di inibizione.

Così deciso in Perugia il 14.01.2026(data della riserva) e il 22.01.2026(data del deposito)

IL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Avv. Francesco Temperini Presidente

Avv. Maurizio Lorenzini

Avv. Claudia Gillosi

PUBBLICATO IN PERUGIA IL 22 GENNAIO 2026.

Il Segretario
Matteo Donato

Il Presidente
Luigi Repace